Consiglio Comunale ODG 8 / 2021



## ORDINE DEL GIORNO Nº 8

Approvato dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2021

## **OGGETTO:**

ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DEI TITOLARI EFFETTIVI DELLE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, DEI TRUST E DEGLI ISTITUTI E SOGGETTI GIURIDICI AFFINI STABILITI O RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Il Consiglio Comunale di Torino,

## PREMESSO CHE

- la normativa antiriciclaggio è contenuta in un articolato sistema di fonti di livello internazionale, comunitario e nazionale. Le regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri; - la normativa europea, con il disposto della Direttiva 2015/849, ha evidenziato l'importanza di avere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo sottolineando quanto questo sia un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Invero, con un sistema finanziario che presenta interconnessioni su scala globale è possibile nascondere e trasferire fondi in tutto il mondo, e i soggetti che riciclano denaro, finanziano il terrorismo o commettono altri crimini sfruttano questa possibilità in misura crescente. La sopraccitata Direttiva sancisce che "Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale." Al fine di promuovere la trasparenza per contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, "gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati

quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode.";

### CONSIDERATO CHE

- i flussi di denaro illecito possono minare l'integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituire una minaccia per il mercato interno dell'Unione nonché per lo sviluppo internazionale;
- la lotta al riciclaggio di denaro sporco e al terrorismo internazionale sono due obiettivi che accomunano tutti i Paesi democratici del mondo. L'Unione Europea, ma anche l'OCSE, hanno dettato regole destinate a rendere difficile la vita ai riciclatori ed ai terroristi. In particolare, l'ultima direttiva antiriciclaggio europea (cosiddetta V AMLD Anti Money Laundering Directive) ha focalizzato l'attenzione sulla trasparenza dei dati relativi alla figura del titolare effettivo. Si tratta cioè di dare pubblicità non riservata alla persona fisica beneficiaria finale dell'operazione posta in essere. Questo rappresenta una importante evoluzione del sistema verso una trasparenza a favore del mercato (inteso sia come consumatore, impresa, sistema Paese, che vuole condurre una contrattazione in termini etici sia come amministrazione e autorità fiscale, investigativa e giudiziaria) ed al contempo a favore del professionista (incluse banche, assicurazioni, professionisti autonomi, eccetera) che per legge devono individuare il titolare effettivo prima di dare seguito all'operazione richiesta;

### PRESO ATTO

che l'articolo 67 della Direttiva 2015/849, modificato dalla Direttiva 2018/843, ha fissato le nuove scadenze entro le quali gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere le prescrizioni europee e precisamente. "Gli Stati membri istituiscono i registri centrali di cui all'articolo 30 entro il 10 gennaio 2020, il registro di cui all'articolo 31 entro il 10 marzo 2020 e i meccanismi centralizzati automatizzati di cui all'articolo 32 bis entro il 10 settembre 2020." Nel nostro paese alle Direttive 2015/849 e 2018/843 è stata data attuazione, da ultimo, con il D.Lgs. n. 125/2019 ai sensi del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe dovuto emanare il Decreto per l'istituzione del "registro nazionale dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana" entro il 3 luglio 2020;

# TENUTO CONTO CHE

- la grave crisi pandemica, nei mesi scorsi, ha certamente impegnato i Ministeri deputati all'emanazione del Decreto per l'istituzione del sopraccitato registro nell'attuazione delle misure emergenziali necessarie per affrontare le criticità legate alla pandemia medesima;
- il pericolo che la criminalità organizzata approfitti della crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19 per riciclare i proventi di attività illecite appropriandosi di imprese in crisi e addirittura tentando di attingere alle ingenti dosi di risorse finanziarie che i Governi di tutto il mondo stanno iniettando nell'economia reale, è estremamente attuale e concreto;

## **CONSIDERATO**

che anche la Pubblica Amministrazione, quale soggetto contraente, ha necessità di poter accedere alle informazioni relative ai titolari effettivi è quindi importante che venga istituito, senza ulteriore ritardo, il "registro nazionale dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana" previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007;

#### RILEVATO

che il 23 dicembre 2019 il Mef, di concerto con il Mise, ha posto in consultazione pubblica lo schema di Decreto Ministeriale relativo al citato Registro che "detta disposizioni in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust, per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.";

### **IMPEGNA**

La Sindaca e la Giunta ad interloquire con il Governo e con i Ministeri competenti al fine di sollecitare l'emanazione del Decreto di istituzione del "Registro nazionale dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana".